

LINEE GUIDA SULLA DELIBAZIONE DELLE DECISIONI ESTERE

La disciplina generale per la delibazione delle decisioni straniere è stabilita da apposite Convenzioni internazionali, ovvero, in difetto, dal diritto interno. Deve trattarsi di *decisioni giudiziarie*, per cui non sono delibabili atti amministrativi (di qualunque natura) o atti privati (ad es. atti pubblici notarili).

A) Convenzioni internazionali

I regimi convenzionali sono costituiti

- dalla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra San Marino ed Italia firmata il 31 marzo 1939, con il successivo accordo aggiuntivo concluso tra le stesse Parti il 28 febbraio 1946;
- dalla Convenzione fra San Marino e Francia relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale e all'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale, stipulata tra i due Stati il 17 maggio 1967, resa esecutiva a San Marino con decreto reggenziale del 18 settembre 1968 n. 34.

Entrambe prevedono le medesime condizioni.

Ai sensi della Convenzione italo-sammarinese devono essere delibate, prodotte in copia conforme, le seguenti decisioni:

- 1) le sentenze passate in giudicato: non sono pertanto delibabili quelle munite della clausola della provvisoria esecuzione;
- 2) i decreti ingiuntivi non opposti, mentre quelli muniti della clausola della provvisoria esecuzione non possono essere delibati sino alla scadenza del termine per l'opposizione, sempre che questa non sia presentata. In caso di opposizione, la delibazione riguarda non solo il decreto, ma anche le sentenze che rigettano l'opposizione, purché passate in giudicato;
- 3) le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 702 *ter* c.p.c. italiano, che sono idonee al giudicato se non appellate nel termine di trenta giorni correnti dalla notificazione: non si tratta, infatti, di un provvedimento provvisorio, suscettibile di revoca, ancorché dotato della provvisoria esecuzione;
- 4) i provvedimenti di volontaria giurisdizione "mista", purché definitivi: verbali di separazione consensuale omologati, sentenze di adozione (diverse dalle decisioni straniere di adozione internazionale legittimante), ecc.

Deve, invece, essere negata la delibazione per i seguenti provvedimenti insuscettibili di giudicato:

- 1) provvedimenti cautelari stranieri (ad es. sequestri), per i quali è anche esclusa l'applicazione l'art. 10 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra San Marino e Italia del 31 marzo 1939, in quanto la norma convenzionale concerne l'esecuzione di atti istruttori e di qualsiasi atto di procedura, mentre il sequestro è atto esecutivo;

- 2) provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione (ad es. pignoramenti presso terzi, ordinanze di assegnazione dei crediti, vendite coattive), i quali presuppongono l'esistenza di una decisione idonea al giudicato, che deve essere riconosciuta e resa esecutiva nel territorio dello Stato.

Il controllo che il Giudice deve compiere è esclusivamente formale:

- a) Il Giudice non può sindacare la formazione della copia prodotta, e non può aggirare la legge del luogo domandando la conformità da parte del Cancelliere: la legge italiana sul processo telematico prevede per i provvedimenti la firma digitale ed il potere degli avvocati costituiti in giudizio di rilasciare copie conformi degli stessi. La forma degli atti è regolata dalla legge del luogo, in applicazione del principio *locus regit actum*;
- b) si deve verificare l'esistenza di un criterio di collegamento ai fini della competenza internazionale del Giudice straniero: tale accertamento deve essere effettuato alla stregua della legge sammarinese;
- c) la decisione deve essere stata regolarmente notificata: se il convenuto è residente nel territorio di San Marino, la notificazione deve essere effettuata nelle forme previste dalla Convenzione italo-sammarinese. Il vizio della notificazione è sanato dalla costituzione del convenuto e dalla proposizione di gravami;
- d) la decisione deve avere acquistato forza di giudicato e cioè la "definitività" secondo la legge italiana: tale condizione è attestata dalla Corte d'Appello competente come pure la spedizione in forma autentica;
- e) la decisione non deve essere in contrasto con altra pronunciata sulla medesima controversia dal Giudice sammarinese, e che non deve essere pendente al momento della decisione straniera un giudizio sulla stessa controversia. Tali condizioni sono attestate dal Cancelliere. Si osserva che la pendenza del giudizio sammarinese sulla stessa controversia deve preesistere alla decisione straniera: pertanto, il requisito è soddisfatto se il giudizio sammarinese viene introdotto temporalmente dopo la decisione straniera;
- f) la decisione non deve essere contraria all'ordine pubblico sammarinese: la non contrarietà all'ordine pubblico delle disposizioni della pronuncia delibanda deve essere accertata con riferimento alle norme vigenti in San Marino non già al momento del passaggio in giudicato della sentenza straniera, bensì al momento della pronuncia di delibazione, ancorché gli effetti di quest'ultima retroagiscano alla prima di queste date. Inoltre il controllo di compatibilità con l'ordine pubblico in sede di delibazione va fatto in relazione alla motivazione, che costituisce il presupposto della sentenza straniera

B) Assenza di Convenzioni internazionali

L'esame che il Giudice deve compiere è di carattere meramente formale.

Le condizioni previste dal diritto interno sono costituite:

- a) dalla provenienza della decisione estera dalla Autorità giudiziaria competente a pronunciarla secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo sulla base di apposita attestazione proveniente dalle autorità diplomatiche o consolari dello Stato estero,

verificata mediante l'accertamento della ricorrenza di uno dei criteri di collegamento indicati dal diritto interno;

- b) il rispetto del contraddittorio avanti al giudice straniero ed il passaggio in giudicato della sentenza: l'accertamento del "*passaggio in giudicato*" e del rispetto del contraddittorio vanno stabiliti in base al diritto sammarinese; solo la verifica dei requisiti concreti perché il passaggio in giudicato abbia avuto luogo (esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione, annullamento della sentenza, ecc.), e perché si sia avuto il rispetto del contraddittorio va effettuato secondo la legge straniera;
 - c) l'accertamento che non esiste una sentenza del giudice sammarinese tra le stesse parti e per la medesima controversia, ovvero la pendenza di una causa avente il medesimo oggetto di quella decisa al momento in cui è stata resa la decisione straniera;
 - d) la decisione estera non deve contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico interno;
 - e) la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non può avvenire quando, in concreto, si riscontri che l'annullamento è avvenuto per la riserva mentale unilaterale, e cioè non conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, per contrarietà all'ordine pubblico.
- C) Il riconoscimento "*automatico*" delle decisioni straniere ex art. 6 della legge 26 gennaio 2006 n. 17 vale solo ed esclusivamente ai fini degli annotamenti negli atti dello Stato Civile, ma non comporta l'esecutorietà delle stesse: qualora si intendano far valere nel territorio dello Stato altre statuizioni per fondarvi l'esecuzione forzata, si deve procedere alla delibazione giudiziaria.

D) Procedimento di delibazione

- 1) inizia con l'istanza della parte interessata, alla quale è allegata in copia conforme la decisione straniera (con l'eventuale traduzione certificata), unitamente agli altri documenti indicati dalle convenzioni o dal diritto interno;
- 2) ricevuta l'istanza, il Giudice richiede al Cancelliere l'attestazione sulla presenza di decisioni e sulla pendenza di cause aventi il medesimo oggetto di quella decisa con la pronuncia delibanda, ottenuta la quale provvede senza alcun ritardo alla delibazione, ed in difetto dell'irrotulazione;
- 3) il contraddittorio è successivo: ricevuta la notifica della sentenza di delibazione, la parte interessata può proporre appello (nel termine convenzionale di dieci giorni per le decisioni italiane, mentre per le altre nei termini ordinari);
- 4) con l'appello può essere esclusivamente contestato l'accertamento delle condizioni per la delibazione, e non certo il merito della decisione straniera;
- 5) il processo d'appello segue il rito di cui all'art. 9 della legge 1 luglio 2015 n. 102;
- 6) possono essere autorizzati provvedimenti cautelari (sequestri e diffide giudiziali) prima della delibazione, poiché la decisione straniera, sebbene inidonea a fondare l'esecuzione, costituisce prova dell'inadempimento del debitore, purché siano fornite allegazioni e prove in ordine al *periculum in mora*. Il Giudice, autorizzato il sequestro, fissa l'udienza per la convalida, che non sospende il procedimento di delibazione.

La disciplina ordinaria della delibazione delle decisioni straniere è stata modificata e derogata per le **decisioni straniere in materia di adozione internazionale legittimante di minori**.

Esistono diverse condizioni, a seconda che l'adozione avvenga in un Paese che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ovvero da un Paese c.d. extra-Aja, per cui il regime dell'adozione internazionale è diverso a seconda del Paese nel quale l'adozione ha luogo.

A) Per l'adozione da Paesi non aderenti alla Convenzione dell'Aja la delibazione è disciplinata dagli artt. 4 e 5 della legge 20 luglio 1999 n. 83.

- il provvedimento straniero non può essere dichiarato efficace ai fini dell'adozione se non è provata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno;
- in difetto, il provvedimento è dichiarato efficace come affidamento preadottivo, e solo dopo un anno dall'affidamento il Commissario della Legge può pronunciare l'adozione, applicando la legge interna.

L'art. 5 subordina la dichiarazione di efficacia alla sussistenza di tre condizioni:

- a) che sia stata emanata in precedenza la dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti;
- b) che il provvedimento straniero sia conforme alla legislazione dello Stato da cui proviene;
- c) che il provvedimento straniero non sia contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese in materia di diritto di famiglia e dei minori: tale riferimento assume una valenza particolare per quanto concerne i limiti minimi e massimi di età stabiliti dalla legge, nonché per l'accertamento dello stato di abbandono del minore.
- d) poiché l'ordinamento sammarinese ha riconosciuto la c.d. adozione consensuale solo se lo Stato straniero la prevede, può essere delibata la decisione straniera che abbia stabilito l'adozione del minore sulla base del consenso legittimamente prestato dai genitori naturali: la norma speciale deroga al principio posto dall'art. 67.

Pertanto:

- La delibazione ordinaria del provvedimento straniero può avvenire solo ove il Paese straniero abbia una legislazione praticamente identica a quella sammarinese;
- negli altri casi, il provvedimento non può essere delibato se non sussistono le condizioni sopra ricordate;
- qualora si tratti di provvedimento straniero definitivo di adozione, deve essere provato l'affidamento preadottivo di almeno un anno;
- solo nel caso in cui l'istituto dell'affidamento preadottivo non sia noto alla legislazione dello Stato straniero, la decisione potrà ottenere l'efficacia del provvedimento di affidamento preadottivo.

B) Per l'adozione da Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja provvede l'art. 9 della legge 28 aprile 2008 n. 68.

Sono previste due ipotesi:

- a) l'adozione perfezionata negli Stati aderenti alla Convenzione è automaticamente efficace di pieno diritto, a norma dell'articolo 23, comma 1 della Convenzione, se certificata conforme ad essa dalla competente autorità dello Stato in cui ha avuto luogo. L'Ufficiale di Stato Civile

provvede alla trascrizione della traduzione dell'atto di nascita o del certificato di nascita su richiesta degli adottanti (art. 14).

- b) solo se all'estero non è pronunciata l'adozione, ma è disposto l'affidamento del minore a scopo di adozione nello Stato di accoglienza, si applica l'art. 5 della legge 1999 n. 83, e cioè si segue la procedura di delibazione prevista per le adozioni effettuate in Paesi non aderenti alla Convenzione.

NOTE ESPLICATIVE

Riguardo ai provvedimenti giudiziari stranieri, occorre distinguere tra efficacia, esecutorietà e prova. Un provvedimento giurisdizionale straniero, anche in difetto dell'*exequatur*, ha sempre un valore documentale e probatorio dei fatti in esso specificati, mentre non può spiegare effetti o costituire titolo per l'esecuzione se una tale efficacia non gli viene attribuita nello Stato. Di conseguenza, ad esempio, il curatore non deve deliberare il provvedimento dichiarativo del fallimento per legittimarsi, acquisire le informazioni e richiedere accertamenti documentali, dimostrando il provvedimento straniero la sua qualità; non potrebbe, invece, compiere atti esecutivi senza la deliberazione del provvedimento straniero.

Tali diversi profili sono ben stati evidenziati dalla giurisprudenza, che ha ricostruito l'istituto della deliberazione, e degli effetti di eventuali modificazioni della decisione deliberata da parte della competente Autorità straniera¹.

La sentenza di deliberazione è il mezzo tecnico per l'attribuzione di efficacia alla decisione estera; essa non trasforma la sentenza straniera in una sentenza sammarinese, ma si limita a stabilire che la decisione straniera risponde ai requisiti per il suo riconoscimento e diviene di conseguenza efficace come sentenza straniera nell'ordinamento sammarinese, con l'attribuzione dell'effetto della cosa giudicata e dell'esecutività (se riconosciuta nello Stato in cui è stata emessa).

La disciplina generale per la deliberazione delle decisioni straniere è stabilita da apposite Convenzioni internazionali, ovvero, in difetto, dal diritto interno. Deve trattarsi di *decisioni giudiziarie*, per cui non sono delibabili atti amministrativi (di qualunque natura) o atti privati (ad es. atti pubblici notarili).

Tra le convenzioni bilaterali, si ricordano quella con la Repubblica Italiana e quella con la Repubblica Francese.

- a) Secondo la Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra San Marino ed Italia firmata il 31 marzo 1939, ed il successivo accordo aggiuntivo concluso tra le stesse Parti il 28 febbraio 1946, "*le decisioni in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorità giurisdizionali di uno dei due Stati hanno l'autorità della cosa giudicata nel territorio dell'altro quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che le autorità giurisdizionali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata potevano conoscere della causa secondo le norme sulla competenza giudiziaria internazionale vigenti nello Stato nel quale è invocata [...]; 2) che la decisione sia stata regolarmente notificata ed abbia acquistato forza di giudicato nello stato nel quale è stata emanata; 3) che la decisione non sia in*

¹ Sentenza Giudice delle Appellazioni L. Ferroni 22 ottobre 2003, nella causa civile n. 9 del 1993, inedita.

contraddizione con altra già pronunciata, sulla stessa controversia, da una autorità giurisdizionale dello Stato nel quale la decisione è invocata; 4) che al momento dell'emanazione della decisione, non fosse pendente, nello Stato ove essa è invocata, un giudizio per la stessa controversia; 5) che la decisione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato nel quale è invocata" (art. 5). L'art. 6, invece, disciplina l'esecutorietà, che può essere dichiarata "soltanto se concorrono le condizioni previste dall'art. 5 e se si tratta di decisione o di provvedimento esecutorio secondo la legge dello Stato dal quale dipende l'autorità che lo ha emanato".

- b) Gli stessi requisiti sono richiesti dagli artt. 26 e seguenti della Convenzione fra San Marino e Francia relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale e all'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale, stipulata tra i due Stati il 17 maggio 1967, resa esecutiva a San Marino con decreto reggenziale del 18 settembre 1968 n. 34².

Sono delibabili ai sensi della Convenzione italo-sammarinese le sentenze passate in giudicato, i decreti ingiuntivi, ed i provvedimenti "definitivi". Pertanto devono essere delibati:

- 1) le sentenze passate in giudicato: non sono pertanto delibabili quelle munite della clausola della provvisoria esecuzione;
- 2) i decreti ingiuntivi non opposti, mentre quelli muniti della clausola della provvisoria esecuzione non possono essere delibati sino alla scadenza del termine per l'opposizione, sempre che questa non sia presentata. In caso di opposizione, la delibazione riguarda non solo il decreto, ma anche le sentenze che rigettano l'opposizione, purché passate in giudicato;
- 3) le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 702 *ter* c.p.c. italiano, che sono idonee al giudicato se non appellate nel termine di trenta giorni correnti dalla notificazione: non si tratta, infatti, di un provvedimento provvisorio, suscettibile di revoca, ancorché dotato della provvisoria esecuzione³;
- 4) i provvedimenti di volontaria giurisdizione "mista", purché definitivi: verbali di separazione consensuale omologati, sentenze di adozione⁴ (diverse dalle decisioni relative alla adozione internazionale legittimante), ecc.

Tali decisioni devono essere allegate in copia conforme. Si ricorda, in proposito, che la legge italiana sul processo telematico prevede per i provvedimenti la firma digitale ed il potere degli avvocati costituiti in giudizio di rilasciare copie conformi degli stessi: la forma degli atti è regolata dalla legge del luogo, in applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza, *locus regit actum*, per cui il Giudice sammarinese non può sindacare la formazione della copia prodotta, e non può aggirare la legge del luogo domandando la conformità da parte del Cancelliere.

²Si veda sentenza Commissario della Legge 3 febbraio 1995, nella causa civile n. 404 del 1993.

³ Cfr. sentenza Commissario della Legge 15 settembre 2011, nella causa civile n. 227 del 2011.

⁴ Per la delibazione di decisioni di adozione italiane disposte ai sensi dell'art. 44 lett. b) e d) della legge n. 184 del 1983, cfr. sentenze Commissario della Legge 6 maggio 1999, nella causa civile n. 101 del 1999, e 26 aprile 2019, nella causa civile n. 167 del 2019.

Deve, invece, essere negata la delibazione per i seguenti provvedimenti insuscettibili di giudicato:

- 1) i provvedimenti cautelari stranieri (ad es. sequestri), per i quali è stato anche esclusa l'applicazione l'art. 10 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra San Marino e Italia del 31 marzo 1939, al fine di consentire al Giudice sammarinese di accordare un sequestro da eseguirsi su beni siti in Italia, in quanto la norma convenzionale concerne l'esecuzione di atti istruttori e di qualsiasi atto di procedura, mentre il sequestro è atto esecutivo⁵;
- 2) i provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione (ad es. pignoramenti presso terzi, ordinanze di assegnazione dei crediti, vendite coattive), i quali presuppongono l'esistenza di una decisione idonea al giudicato, che deve essere riconosciuta e resa esecutiva nel territorio dello Stato⁶.

Il controllo che il Giudice deve compiere è esclusivamente formale:

- a) si deve verificare l'esistenza di un criterio di collegamento ai fini della competenza del Giudice straniero: tale accertamento deve essere effettuato alla stregua della legge sammarinese;
- b) la decisione deve essere stata regolarmente notificata: se il convenuto è residente nel territorio di San Marino, la notificazione deve essere stata effettuata nelle forme previste dalla Convenzione italo-sammarinese. Il vizio della notificazione è sanato dalla costituzione del convenuto e dalla proposizione di gravami;
- c) la decisione deve avere acquistato forza di giudicato e cioè la "definitività" secondo la legge italiana: tale condizione è attestata dalla Corte d'Appello competente come pure la spedizione in forma autentica;
- d) la decisione non deve essere in contrasto con altra pronunciata sulla medesima controversia dal Giudice sammarinese, e non deve essere pendente al momento della decisione straniera, un giudizio sulla stessa controversia. Tali condizioni sono attestate dal Cancelliere. Si osserva che la pendenza del giudizio sammarinese sulla stessa controversia deve preesistere alla decisione straniera: pertanto, il requisito è soddisfatto se il giudizio sammarinese viene introdotto temporalmente dopo la decisione straniera;
- e) la decisione non deve essere contraria all'ordine pubblico sammarinese: la non contrarietà all'ordine pubblico delle disposizioni della pronuncia delibanda deve essere accertata con riferimento alle norme vigenti in San Marino non già al momento del passaggio in giudicato della sentenza straniera, bensì al momento della pronuncia di delibazione, ancorché gli effetti di quest'ultima retroagiscano alla prima di queste date. Inoltre il controllo di compatibilità con l'ordine pubblico in sede di delibazione va fatto in relazione alla motivazione, che costituisce il presupposto della sentenza straniera.

⁵ Sentenza Giudice delle Appellazioni 27 dicembre 1999, nella causa civile n. 326 dell'anno 1998, inedita

⁶ La sentenza Commissario della Legge 17 gennaio 2022 nella causa civile n. 484 del 2019 ha negato l'esecutorietà ad una ordinanza di assegnazione al creditore di una somma dovuta dal terzo pignorato al debitore: si riconosce, erroneamente, l'idoneità del provvedimento in quanto "avente le caratteristiche della decisione", sebbene inidoneo al giudicato, mentre il diniego si fonda, ancora una volta erroneamente, sull'affermazione dell'assenza della competenza del giudice italiano in quanto il terzo era residente in San Marino. Sebbene tale ordinanza sia considerata in Italia, con le relativamente recenti riforme legislative, titolo esecutivo nei confronti del terzo, il terzo non è comunque parte del processo esecutivo che si svolge nei confronti del debitore.

In difetto di apposite Convenzioni internazionali, le condizioni per la delibazione di una decisione giudiziaria estera⁷ sono state indicate in una famosa sentenza⁸, da sempre seguita dalla giurisprudenza successiva, per cui si è formato un orientamento consolidato nel tempo, e l'esame che il Giudice deve compiere è di carattere meramente formale.

Tali condizioni sono costituite:

- a) dalla provenienza della decisione estera dalla Autorità giudiziaria competente a pronunciarla secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo sulla base di apposita attestazione proveniente dalle autorità diplomatiche o consolari dello Stato estero, , accertata sulla base della ricorrenza di uno dei criteri di collegamento previsti dal diritto interno;
- b) il rispetto del contraddittorio avanti al giudice straniero ed il passaggio in giudicato della sentenza: l'accertamento del "*passaggio in giudicato*" e del rispetto del contraddittorio vanno stabiliti in base al diritto sammarinese; solo la verifica dei requisiti concreti perché il passaggio in giudicato abbia avuto luogo (esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione, annullamento della sentenza, ecc.), e perché si sia avuto il rispetto del contraddittorio va effettuato secondo la legge straniera;
- c) l'accertamento che non esiste una sentenza del giudice sammarinese tra le stesse parti e per la medesima controversia ovvero la pendenza di una causa avente il medesimo oggetto di quella decisa al momento in cui è stata resa la decisione straniera;
- d) decisione estera non deve contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico interno⁹

La giurisprudenza ha ritenuto delibabili le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale dichiarata in applicazione del diritto canonico.

E' stato infatti precisato che "le decisioni emesse dai Tribunali ecclesiastici [in materia di nullità del matrimonio] debbono, una volta passate in cosa giudicata, essere rese esecutive anche agli effetti civili"¹⁰, e, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 49 del 1986, che "le disposizioni dell'ordinamento canonico, in base alle quali i Tribunali Ecclesiastici pronunciano le loro decisioni in materia di nullità del vincolo matrimoniale, non sono contrarie all'ordine pubblico interno"¹¹.

In assenza di un qualsiasi collegamento in materia matrimoniale tra lo Stato sammarinese e la Chiesa cattolica, il giudice deve tener presente l'intero *iter* processuale canonico per verificare di essere in presenza di una pronuncia giudiziaria esecutiva, assimilabile ad una pronuncia passata in giudicato. L'esame verterà allora sulla non contrarietà all'ordine pubblico interno. Ora, si è riconosciuto che non può essere ritenuta contrastare con l'ordine pubblico interno la decisione

⁷ Cfr. sentenza Commissario della Legge 25 maggio 2018, nella causa civile n. 256 del 2018, che ha negato la delibazione di un "divorzio consensuale" risultante dalla dichiarazione fatta dai coniugi davanti ad un notaio egiziano, non trattandosi di "decisione giudiziaria", oltre che per contrarietà all'ordine pubblico.

⁸ Sentenza Commissario della Legge G. Ramoino 16 luglio 1923, in *Giurisprudenza sammarinese*, 1923, p. 39.

⁹ Cfr., ad es. sentenza Commissario della Legge 11 novembre 2015, nella causa civile n. 354 dell'anno 2015, nella quale è stata negata la delibazione di un provvedimento iraniano portante "divorzio consensuale" per contrarietà all'ordine pubblico.

¹⁰ Sentenza Commissario della Legge G. Ramoino 21 settembre 1961, in *Giurisprudenza sammarinese*, 1964, 3, p. 276.

¹¹ Sentenza Commissario della Legge PG. Peruzzi 14 novembre 1990, in *Giurisprudenza sammarinese*, 1981-90, p. 1655.

definitiva che dichiara la nullità del matrimonio canonico, atteso il riconoscimento di tale matrimonio da parte della legge, che gli attribuisce effetti civili quando sia regolarmente trascritto¹².

Tenuto conto che nell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede del 2 aprile 1992, ratificato con decreto reggenziale 30 giugno 1992 n. 47, non prevede alcuna riserva di giurisdizione a favore dei Tribunali ecclesiastici, il Giudice sammarinese potrà procedere alla delibazione esclusivamente se ricorrono le condizioni sopra indicate in via generale per la delibazione delle decisioni straniere.

In ordine alla non contrarietà all'ordine pubblico è da condividere, anche nell'ordinamento sammarinese, la tesi secondo cui la delibazione della sentenza ecclesiastica potrà avvenire in tutte le ipotesi di nullità matrimoniale canonica, ponendo tuttavia particolare attenzione alla riserva mentale unilaterale su uno dei *bona matrimonii*, non conosciuta dall'altra parte, che impedirà la delibazione tutte le volte in cui, in concreto, si riscontri che la riserva mentale non era comunque conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, "in ossequio al principio di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole nei confronti della parte che ignorava la riserva dell'altro"¹³.

Tali assunti hanno trovato conferma nella giurisprudenza, che ha posto l'accento proprio sulla diversità delle cause di nullità del matrimonio canonico rispetto a quello civile, per escludere l'esecutorietà ad una sentenza ecclesiastica che aveva dichiarato la nullità del matrimonio per riserva mentale unilaterale¹⁴.

Alla disciplina ordinaria sulla delibazione dei giudicati stranieri ha apportato deroghe l'art. 6 della legge 26 gennaio 2006 n. 17, che testualmente stabilisce: "*le sentenze ed i provvedimenti di giudici stranieri che riguardano lo stato e la capacità delle persone, quali interdizione, inabilitazione, cambiamento o aggiunta di nome e cognome, separazione personale dei coniugi, nullità e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno validità sul territorio senza che sia necessario il ricorso ad alcun provvedimento quando: 1. hanno acquistato forza di giudicato nel luogo in cui sono pronunciati e recano l'attestazione del passaggio in giudicato o della definitività della pronuncia; 2. non sono in contrasto con altre pronunce passate in giudicato emesse sulla stessa controversia da un Magistrato della Repubblica e, al momento dell'emanazione del provvedimento straniero, non sia pendente in San Marino un giudizio per la stessa controversia; 3. non contengono disposizioni contrarie alle norme dell'ordinamento e all'ordine pubblico. L'Ufficiale di Stato civile che, nell'adempimento delle sue funzioni, riscontri la mancanza o la violazione di uno dei requisiti previsti dal comma che precede, oppure sia in dubbio circa la sussistenza, trasmette copia della sentenza o del provvedimento al Tribunale Unico affinché con decreto commissariale sia dichiarata l'esecutorietà dell'atto. Le sentenze ed i provvedimenti stranieri di adozione e affidamento restano soggetti alle disposizioni previste dall'ordinamento in materia di delibazione o esecutorietà".*

¹² Sentenza Commissario della Legge PG. Peruzzi 14 novembre 1990, in *Giurisprudenza sammarinese*, 1981-90, p. 1657 ss.

¹³ M. SESTA, *Diritto di famiglia*, Padova, 2005, p. 106.

¹⁴ Sentenza Commissario della Legge 15 luglio 2010, nella causa civile n. 141 del 2010, inedita.

Il riconoscimento "automatico" delle decisioni straniere vale solo ed esclusivamente ai fini degli annotamenti negli atti dello Stato Civile, ma non comporta l'esecutorietà. Di conseguenza, qualora si intendano far valere nel territorio dello Stato altre statuizioni per fondarvi l'esecuzione forzata, si deve procedere alla tradizionale delibazione giudiziaria che si è descritta: infatti, l'Ufficiale di Stato Civile non diviene competente per l'*exequatur* quando sia prodromico al riconoscimento alla decisione straniera dell'efficacia di titolo esecutivo, come confermato dalle Convenzioni tra San Marino e Italia e tra San Marino e Francia, le quali distinguono nettamente la delibazione (il riconoscimento degli effetti) dall'esecutorietà¹⁵.

La *ratio* della disposizione in esame, ovvero la volontà di snellire le procedure inerenti agli adempimenti dello stato civile, ha dunque portato il legislatore all'affermazione del principio che le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri relativi allo stato, capacità delle persone nonché ai rapporti di famiglia - ad esclusione delle sentenze e dei provvedimenti di adozione e di affidamento -, e ferme restando le condizioni appositamente specificate nella norma, sono ritenute efficaci in territorio sammarinese senza la necessità di alcun ulteriore procedimento di controllo giudiziario interno. Il controllo interno deve tuttavia essere eseguito, su istanza dell'Ufficiale di Stato Civile, in caso di insussistenza delle condizioni cui la efficacia del provvedimento è subordinata o laddove sussistano dubbi al riguardo. In tal caso il Commissario della Legge, ricevuta copia della sentenza o del provvedimento, dichiara l'esecutorietà dell'atto sulla base della verifica delle condizioni sopra indicate¹⁶.

Il *procedimento di delibazione* inizia con l'istanza della parte interessata, alla quale è allegata in copia conforme la decisione straniera (con l'eventuale traduzione certificata), unitamente agli altri documenti indicati dalle convenzioni o dal diritto interno.

Ricevuta l'istanza, il Giudice richiede al Cancelliere l'attestazione sulla presenza di decisioni o sulla pendenza di cause aventi il medesimo oggetto di quella decisa con la pronuncia delibanda, ottenuta la quale provvede senza ritardo alla delibazione¹⁷, e, soprattutto, senza procedere alla irrotulazione, che è adempimento esclusivamente previsto dalla legge per le cause ordinarie di cognizione.

Il contraddittorio è successivo: ricevuta la notifica della sentenza di delibazione, la parte interessata può proporre appello (nel termine convenzionale di dieci giorni per le decisioni italiane, mentre per le altre nei termini ordinari). Con l'appello può essere esclusivamente contestato l'accertamento delle condizioni per la delibazione, e non certo il merito della decisione straniera.

Il processo d'appello segue il rito di cui all'art. 9 della legge 1 luglio 2015 n. 102.

La giurisprudenza ha costantemente ammesso l'autorizzazione di provvedimenti cautelari (sequestri e diffide giudiziali) prima della delibazione, poiché la decisione straniera, sebbene

¹⁵ Si veda, per una applicazione del principio, la sentenza Commissario della Legge 17 luglio 2008, nella causa civile n. 215 del 2007, inedita.

¹⁶ Si veda, per una applicazione, il decreto Commissario della Legge 21 febbraio 2008, nella causa civile n. 55 del 2008, inedito.

¹⁷ Risulta pertanto inaccettabile il ritardo frapposto alla delibazione da alcuni Giudici: cfr. sentenze Commissario della Legge 13 settembre 2022, nella causa civile n. 428 del 2021 (quali 11 mesi dal deposito dell'istanza); 13 settembre 2022 nella causa civile n. 149 del 2022 (oltre 5 mesi dal deposito dell'istanza); 8 giugno 2022 nella causa civile n. 112 del 2022 (oltre 3 mesi dal deposito dell'istanza).

inidonea a fondare l'esecuzione, costituisce prova dell'inadempimento del debitore, purché siano fornite allegazioni e prove in ordine al *periculum in mora*. Il Giudice, autorizzato il sequestro, fissa l'udienza per la convalida, che non sospende il procedimento di delibazione.

La disciplina ordinaria della delibazione delle decisioni straniere è stata modificata e derogata per le *decisioni straniere in materia di adozione internazionale legittimante di minori*.

In proposito, ed ancora una volta, si deve ricordare che esistono diverse condizioni, a seconda che l'adozione avvenga in un Paese che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, (ratificata da San Marino con il Decreto Reggenziale 20 settembre 2004 n. 120), ovvero da un Paese c.d. extra-Aja. Pertanto, il regime dell'adozione internazionale è diverso a seconda del Paese nel quale l'adozione ha luogo.

A) Per l'adozione da Paesi non aderenti alla Convenzione dell'Aja la delibazione è disciplinata dagli artt. 4 e 5 della legge 20 luglio 1999 n. 83.

- Il provvedimento straniero non può essere dichiarato efficace ai fini dell'adozione se non è provata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno;
- in assenza di questo requisito, il provvedimento sarà dichiarato efficace come di affidamento preadottivo, e solo dopo un anno dall'affidamento il Commissario della Legge potrà pronunciare l'adozione in applicazione del diritto interno.

La legge - come già detto - deroga alla regolamentazione disposta in via generale per il riconoscimento dei provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie straniere in materia di volontaria giurisdizione, con riguardo ai requisiti per la delibazione. Nella specie si realizza, infatti, l'emanazione di un nuovo ed autonomo provvedimento interno sul presupposto di quello straniero.

L'art. 5 subordina la dichiarazione di efficacia alla sussistenza di tre condizioni:

- a) che sia stata emanata in precedenza la dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti;
- b) che il provvedimento straniero sia conforme alla legislazione dello Stato da cui proviene;
- c) che il provvedimento straniero non sia contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese in materia di diritto di famiglia e dei minori: tale riferimento assume una valenza particolare per quanto concerne i limiti minimi e massimi di età stabiliti dalla legge, nonché per l'accertamento dello stato di abbandono del minore. Poiché l'ordinamento sammarinese ha riconosciuto la c.d. adozione consensuale solo se lo Stato straniero la prevede, può essere delibata la decisione straniera che abbia stabilito l'adozione del minore sulla base del consenso legittimamente prestato dai genitori naturali: la disposizione speciale deroga al principio posto dall'art. 67, introducendo comunque requisiti per evitare ablazioni della potestà da parte dei genitori biologici a fini di lucro.

Di conseguenza:

- la delibazione classica del provvedimento straniero potrà avvenire solo ove il Paese straniero abbia una legislazione praticamente identica a quella sammarinese;
- negli altri casi, il provvedimento non potrà essere delibato se non sussistono le condizioni sopra ricordate;

- inoltre, qualora si tratti di provvedimento straniero definitivo di adozione, deve essere provato l'affidamento preadottivo di almeno un anno;
- se l'affidamento preadottivo non è noto alla legislazione dello Stato straniero, la decisione può ottenere l'efficacia del provvedimento di affidamento preadottivo¹⁸.

B) Per l'adozione da Paese aderenti alla Convenzione dell'Aja provvede l'art. 9 della legge 28 aprile 2008 n. 68.

Sono previste due ipotesi:

- a) L'art. 9 precisa che l'adozione perfezionata negli Stati aderenti alla Convenzione "è automaticamente efficace di pieno diritto, a norma dell'articolo 23, comma 1 della Convenzione, se certificata conforme ad essa dalla competente autorità dello Stato in cui ha avuto luogo. Il minore adottato all'estero in conformità al comma 1 ha diritto d'ingresso e di residenza permanente nella Repubblica, ed acquista la cittadinanza degli adottanti. L'adozione di cui al comma 1 determina legame di filiazione dell'adottato con gli adottanti, eccettuato il caso dell'art. 10"; quest'ultimo fa riferimento all'ipotesi che l'adozione nello stato d'origine non produca "la cessazione del preesistente legame giuridico tra i genitori ed il minore", la quale può "essere convertita dal giudice in adozione piena e produttiva di tale cessazione se sono stati prestati i consensi previsti dall'art. 4 lettere c) e d) della Convenzione", vale a dire, dei genitori e del minore alla rescissione di ogni legame con la famiglia biologica; in caso contrario, "l'adottato non acquista lo stato di figlio degli adottanti; nondimeno acquista i diritti di mantenimento, istruzione, educazione di cui all'articolo 31 della legge 26 aprile 1986 n. 49, nonché la situazione giuridica familiare propria del figlio secondo il titolo VII della stessa legge e il diritto successorio sammarinese. Egli assume e trasmette il cognome dell'adottante, ovvero del marito se adottato da coniugi; acquista la cittadinanza degli adottanti, il diritto d'ingresso e di residenza permanente nella Repubblica" (art. 10). L'Ufficiale di Stato Civile provvede alla trascrizione della traduzione dell'atto di nascita o del certificato di nascita su richiesta degli adottanti (art. 14).
- b) Solo se "all'estero non sia pronunciata l'adozione, ma disposto l'affidamento del minore a scopo di adozione nello Stato di accoglienza, si applica l'art. 5 della legge 1999 n. 83. Gli affidatari hanno l'obbligo d'informare senza indugio il Commissario della Legge quale Giudice Minorile dell'avvenuto ingresso del minore nello Stato, nonché l'Autorità competente al rilascio del permesso di soggiorno per il tempo necessario alla definizione del procedimento": in altre parole, si segue la procedura di deliberazione prevista per le adozioni effettuate in Paesi non aderenti alla Convenzione, che si è già descritta¹⁹.

¹⁸ Cfr., in argomento, tra le tante, sentenza Commissario della Legge 23 dicembre 2002, nella causa civile n. 107 del 2001.

¹⁹ Per una applicazione in cui era stato disposto solo l'affidamento preadottivo cfr. sentenza Commissario della Legge 2 marzo 2020, nella causa civile n. 79 del 2020.